



CITTA' di CARMAGNOLA

Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'AFFIDAMENTO DI BENI IMMOBILI A TERZI

Approvato con D.C.C. n. -23 del 26/02/2013

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso e la locazione di beni immobili a terzi

Art. 2 - Tipologia dei beni immobili assegnabili in uso a terzi

1. Il Comune di Carmagnola è proprietario di un complesso di beni immobili classificabili in base alla vigente normativa in:

a) BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, non destinati ai fini istituzionali del Comune e pertanto posseduti dallo stesso in regime di diritto privato. Tali beni possono essere assegnati in uso a terzi tramite contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile.

b) BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli art. 822 e 823 del Codice Civile. Tali beni possono essere dati in uso a terzi, in base all'art. 828 del Codice Civile, in applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso, tramite concessione amministrativa.

c) BENI DEL DEMANIO COMUNALE, destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Stante tale particolare destinazione, questi beni non sono commerciabili e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte dell'affidatario e a stabilire garanzie essenziali per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è deputato.

2. Il Comune di Carmagnola potrà altresì dare in sub-concessione a terzi, con le stesse modalità dei beni di proprietà comunale di cui al presente regolamento, anche i beni immobili di proprietà di terzi, ricevuti in uso a vario titolo (affitto o comodato o locazione ecc...), ove tale facoltà sia prevista nel relativo atto.

3. Tutti i beni immobili di cui alle categorie suddette risultano, con le loro destinazioni attuali, dagli appositi elenchi inventariali predisposti dalla Amministrazione Comunale. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie sopradescritte può, con uno specifico provvedimento trasferirsi da una categoria di appartenenza all'altra sulla base della effettiva destinazione d'uso.

4. La Giunta individua, entro il 31 Gennaio di ogni anno, i beni immobili destinati alle finalità di cui all'art. 1, sulla base dell'elenco delle disponibilità redatto dal settore competente.

Per ciascun immobile sono riportati: l'ubicazione, una descrizione sintetica ed il canone di concessione o locazione.

Art. 3 - Forme giuridiche di assegnazione dei beni

1. L'assegnazione in uso temporaneo a terzi di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa tipica. Il contenuto dell'atto di concessione deve essenzialmente prevedere:

- l'oggetto, le finalità e il corrispettivo della concessione;
- la durata della concessione, la possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse e di eventuale rinnovo, nonché il termine per il rilascio dell'immobile;

2. L'assegnazione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal Codice Civile e più precisamente:

- Contratto di locazione;
- Comodato;
- Diritto di superficie

nonchè tramite concessione amministrativa.

Art. 4 - Affidatari dei beni immobili e attività ad essi connesse

1. Fermo restando che l'Amministrazione si riserva prioritariamente di definire sulla base di propri progetti l'utilizzo degli spazi a disposizione, tutti i beni immobili di proprietà comunale, di cui agli inventari appositi, e comunque nella disponibilità del Comune di Carmagnola, possono essere affidati in uso a soggetti terzi, intendendosi per terzi ogni persona fisica o giuridica, Ente, Associazione, o altra Organizzazione che persegua propri fini, distinti da quelli propri del Comune, salvo che l'Amministrazione Comunale o la legge non li assimilino espressamente, per le loro particolari caratteristiche, alle finalità istituzionali dell'Ente locale.

2. I beni del patrimonio comunale possono essere affidati per attività imprenditoriali con finalità lucrative (art. 3) o per attività nel campo del volontariato, dell'associazionismo o della cooperazione sociale così come individuate dal successivo articolo 8.

Art. 5 - Determinazione dei corrispettivi per l'uso degli immobili comunali.

1. Il canone da corrispondersi al Comune per l'utilizzo dell'immobile comunale è determinato sulla base dei valori rilevati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio e saranno quindi proporzionati ai valori correnti di mercato. Per la determinazione del canone verrà redatta apposita perizia estimativa a cura degli uffici competenti che terrà conto dei necessari coefficienti di differenziazione in funzione di età, stato di conservazione ed altri indicatori correntemente in uso, oltre che dei parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista;

2. A decorrere dall'inizio del secondo anno il canone così come determinato verrà aggiornato annualmente nella misura della variazione ISTAT verificatasi nell'anno precedente.

Art. 6 - Obblighi dell'affidatario

1. I contratti in uso a terzi dei beni comunali, per qualsiasi attività, così come sopra definiti, devono prevedere a carico dell'affidatario:

- a) l'obbligo di pagamento del canone o del corrispettivo per l'utilizzo;
- b) l'onere relativo agli interventi manutenzione ordinaria e, per quanto concerne la manutenzione straordinaria nei limiti di quanto previsto dal successivo art 11;
- c) il pagamento delle utenze;
- d) il pagamento delle spese di gestione;
- e) versamento all'atto della stipula di un deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone determinato
- f) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso.

TITOLO II – IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Art. 7 - Criteri e procedimento di assegnazione

Gli affidatari degli immobili destinati ad attività imprenditoriali con finalità lucrative vengono scelti di norma mediante procedura negoziata previa gara ufficiosa sulla scorta del criterio economico a seguito di pubblicazione di uno specifico avviso, secondo quanto previsto dall'art. 47 del vigente Regolamento dei contratti.

Art. 8 - Facoltà di riduzione del canone

Con riferimento agli immobili destinati ad attività imprenditoriali con finalità lucrative la Giunta Comunale si riserva la facoltà di ridurre il canone come sopra determinato fino ad un massimo del 50%, quando ciò sia reso necessario e opportuno da esigenze di promozione e sviluppo di una determinata zona o di attività volte a favorire il progresso economico della comunità ovvero bisognose di tutela, o ancora al fine di conseguire rilevanti interventi di straordinaria manutenzione dell'immobile, previa formale definizione da atti dell'Amministrazione.

TITOLO III – IMMOBILI PER ATTIVITA' NEL CAMPO DEL VOLONTARIATO, DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

Art. 9 – Soggetti affidatari di immobili

1. L'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e le attività offerte dai soggetti del terzo settore ritenendoli indispensabili per il corretto sviluppo sociale nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto dal titolo V della costituzione.

2. I soggetti cui possono essere affidati gli immobili per attività nel campo del volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione sociale sono :

- le organizzazioni di volontariato;
- le associazioni;
- le cooperative sociali;
- le società di mutuo soccorso;
- le associazioni familiari.

Art. 10 - Criteri e procedimento di assegnazione.

1. L'amministrazione comunale favorisce e promuove la ricerca di "case comuni" per più associazioni, con lo scopo di:

- a) ottimizzare l'uso degli spazi disponibili sfruttando al meglio particolari caratteristiche strutturali degli immobili;
- b) favorire l'aggregazione di associazioni aventi finalità condivise e la cui convivenza possa essere incentivo per la collaborazione.

L'Amministrazione, sulla base dei riscontri effettuati provvede periodicamente (e comunque con cadenza almeno annuale) a rendere noto l'elenco degli immobili disponibili per l'utilizzo di cui sopra mediante avviso da pubblicarsi in una specifica sezione del sito istituzionale del Comune di Carmagnola.

2. L'affidamento degli immobili e la determinazione del canone avverranno a seguito di un'istruttoria condotta dai competenti uffici sulla scorta degli indirizzi formulati dalla Giunta Comunale in relazione ai seguenti fattori elencati in ordine di importanza, privilegiando, ove possibile, l'uso plurimo degli spazi da parte di più soggetti interessati:

- a) riconoscimento della funzione svolta, nel tempo e nella città, come rilevante per fini pubblici o per l'interesse generale dalle vigenti leggi, dallo Statuto Comunale o dai Regolamenti;
- b) finalità prevalente perseguita dal soggetto attraverso l'attività per l'esercizio della quale viene richiesta l'assegnazione del bene immobile comunale in linea con i programmi e gli obiettivi dell'amministrazione comunale;
- c) struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente privilegiando le realtà associative di volontariato espressione del territorio e con minore capacità economica.

3. Le richieste di utilizzo devono contenere:

- statuto dell'Associazione / Cooperativa
- ultimo bilancio approvato
- elementi utili all'individuazione dell'attività svolta (ambiti di intervento, esperienza ed attività svolte anche in collaborazione con altri gruppi di volontariato o con enti pubblici istituzionalmente operanti negli ambiti di intervento);
- elementi utili alla verifica dell'attività programmata (programma di attività, almeno biennale, con dettagliata descrizione degli obiettivi, dei contenuti, delle caratteristiche, dei tempi, delle fasi di realizzazione e della previsione dei cittadini coinvolti);
- l'indicazione delle motivazioni per le quali si reputi necessario l'intervento dell'Amministrazione Comunale per dotare il richiedente di locali o terreni di proprietà comunale);
- l'indicazione delle attività che il richiedente intende svolgere negli immobili che saranno eventualmente affidati;
- le indicazioni sulla necessità o meno del loro utilizzo esclusivo;
- l'indicazione approssimativa della qualità e della quantità degli spazi necessari per poter realizzare l'attività programmata;
- nel caso di cooperative sociali l'impegno ad avvalersi del lavoro di persone svantaggiate segnalate dai competenti uffici comunali
- nel caso di cooperative sociali autodichiarazione attestante l'iscrizione al relativo Albo Prefettizio
- ogni altro elemento utile a qualificare l'attività.

Art. 11 - Criteri di valutazione

- 1) Per l'assegnazione degli immobili comunali di cui al presente Regolamento si valuteranno i seguenti elementi:
 - a) relazione sulle attività svolte dall'associazione negli ultimi tre anni e progetto pluriennale delle attività programmate dall'associazione stessa: *fattore ponderale 30*
 - b) conformità dell'associazione ai settori individuati prioritariamente dalla Giunta Comunale, nel caso in cui lo stesso si avvalga della facoltà prevista dall'art. 5: *fattore ponderale 15*
 - c) concorso di enti, soggetti pubblici e/o privati alla realizzazione dei programmi proposti: *fattore ponderale 10*
 - d) attività informativa nei confronti del pubblico, attraverso la produzione di pubblicazioni, cataloghi ed ogni altro materiale divulgativo: *fattore ponderale 5*
 - e) solidità progettuale nel campo della ricerca e della sperimentazione di tecniche e linguaggi innovativi: *fattore ponderale 15*
 - f) collegamento sul territorio con istituzioni e altri soggetti operanti in campo regionale, nazionale, europeo od internazionale: *fattore ponderale 15*
 - g) coinvolgimento sociale negli ultimi tre anni e produzione in genere nel campo d'indirizzo dell'associazione stessa: *fattore ponderale 15*
 - h) richiesta di sedi formulate da gruppi o reti di Associazioni, *punteggio ponderale 10*

La valutazione dei curricula e dei progetti delle associazioni verrà eseguita individuando per ogni elemento di valutazione previsto un coefficiente variabile tra 0,1 (zero virgola uno) e 1 (uno) dove 0,1 corrisponde alla preferenza minima e 1 corrisponde alla preferenza massima. Una volta attribuito il valore ad ogni singolo elemento, questi verrà moltiplicato per il fattore ponderale ai fini dell'attribuzione del punteggio. I punteggi così ottenuti verranno tra loro sommati fino ad un massimo di 100.

Art. 12 - Avviso Pubblico

1. Il responsabile del settore Patrimonio, a seguito delle determinazioni di cui al precedente articolo, predispone e pubblica il relativo Avviso Pubblico entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di Giunta Comunale di cui al precedente art. 8
2. L'Avviso deve essere pubblicizzato attraverso tutti i mezzi a disposizione del Comune (Sito Internet, URP, Albo Pretorio, ecc.)
3. Tutte le Convenzioni scadute o in scadenza alla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico nell'anno in corso, sono prorogate fino alla data di tale pubblicazione.
4. Nella domanda possono essere indicati, in ordine di preferenza, fino a tre immobili fra quelli disponibili.
5. Ai fini di cui al comma 2 del precedente art. 8 è consentita la presentazione di un'unica domanda da parte di due o più associazioni.

Art. 13 - Presentazione della domanda

1. Le domande tendenti ad ottenere l'assegnazione di immobili, redatte in conformità a quanto previsto dal presente regolamento e dall'avviso pubblico, con allegato il progetto contenente i requisiti di cui all'art. 7, devono essere presentate al Settore Patrimonio entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso pubblico.

Art. 14 - Istruttoria ed assegnazione

1. La fase istruttoria è curata da una Commissione tecnica di valutazione, composta dal Responsabile del settore Patrimonio, in qualità di Presidente, e da due membri, dallo stesso individuati, oltre che da un segretario verbalizzante; tale commissione potrà avvalersi della collaborazione di esperti in materia dei settori di attività prevalenti di iscrizione di ciascuna associazione richiedente.

La fase istruttoria consisterà nelle seguenti attività:

- catalogazione delle istanze in base al settore di attività delle associazioni
- esame progetti per la verifica dei requisiti di cui al precedente art. 7
- predisposizione graduatoria di merito per i diversi settori coinvolti;

2. la fase istruttoria deve essere portata a termine nei successivi 15 giorni dalla scadenza dei termini previsti sull'Avviso pubblico per la presentazione delle domande.

3. L'assegnazione è formalizzata dal resp. Patrim. sentito il Resp del settore di riferimento, in base al settore di intervento dell'associazione a cui è concesso l'immobile;

La GC ne prende atto ed individua le associazioni beneficiarie dell'eventuale abbattimento dell'importo massimo del canone, calcolato ai sensi dell'art. 12, e ne quantifica, altresì, l'esatta percentuale.

4. Le Associazioni già detentrici di immobili comunali in virtù di contratto scaduto godono del diritto di prelazione sugli stessi immobili, a parità di punteggio con le altre Associazioni.

4. Le domande presentate da Associazioni che, sulla base di un rapporto contrattuale in corso di validità, detengono immobili di cui l'Amministrazione ha la necessità di riottenere la disponibilità, beneficiano del medesimo diritto di prelazione di cui al comma precedente, per altri immobili.

5. A conclusione delle procedure di assegnazione, l'elenco degli immobili eventualmente non assegnati viene comunicato alle associazioni che hanno presentato domanda e che sono rimaste escluse. Queste, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, possono chiederne l'assegnazione che viene decisa in base a quanto previsto ai commi che precedono.

Art. 15 - Modalità

1. La concessione o la locazione del bene sono disciplinati da apposito contratto di durata di 4 (quattro) anni ovvero di durata inferiore su richiesta dell'Associazione e rinnovabile esclusivamente con atto espresso.

2. Le concessioni e le locazioni sono stipulate per un canone annuo non inferiore a € 50,00 e non superiore ad un tetto massimo fissato in percentuale al valore del canone di mercato, secondo stima del competente Ufficio Tecnico del Settore Patrimonio. In casi eccezionali, in ottemperanza alle direttive delineate dalla Giunta Comunale ed a seguito di specifica istanza in tal senso, inoltrata dalle Associazioni unitamente alla domanda di assegnazione di cui all'art.10, la Giunta Comunale può procedere ad una riduzione del canone massimo suddetto. Il canone subirà adeguamenti annuali pari al 75% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai accertata dall'Istituto Centrale di Statistica.

3. L'immobile è assegnato nello stato di fatto, manutenzione e conservazione in cui si trova.

4. Gli immobili devono essere destinati esclusivamente a sede dei soggetti individuati e devono essere utilizzati solamente per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie.

5. Nell'atto di concessione o di locazione devono essere espressamente indicati gli specifici fini per i quali l'immobile viene concesso

7. Gli immobili non possono essere né subconcessi né sublocati dai concessionari o dai locatari

Art. 16 - Criteri di riduzione del canone

1. Ai canoni per l'utilizzo degli immobili comunali relativi alle attività di cui al presente articolo possono essere applicate le seguenti riduzioni:

- 100 % (comodato gratuito) per i soggetti operanti nel settore del volontariato convenzionati con il comune per progetti di particolare rilevanza sociale, senza finalità di lucro, finalizzati alla prestazione di servizi d'interesse pubblico e / o di carattere istituzionale, da svolgere con l'eventuale coinvolgimento della struttura comunale preposta;

- dal 30 % all' 80 % per i soggetti operanti nell'ambito dei settori di attività e di impegno nei campi assistenziale, socio sanitario e sanitario, e più precisamente per quanto riguarda handicap, emarginazione, tossicodipendenze, patologie gravi, terza età, nonché per le associazioni ex combattentistiche;

- dal 30 % al 60 % per i soggetti operanti nei settori ricreativo, culturale, sportivo, ambientale e aggregativo.

2. La verifica del permanere delle condizioni atte a garantire la riduzione del canone sarà condotta annualmente da parte dei competenti uffici.

A tale scopo i soggetti affidatari di cui all'art. 8 sono tenuti a trasmettere entro ogni anno di compimento del contratto la documentazione necessaria volta a dimostrare la persistenza delle condizioni che consentono il mantenimento del rapporto e la conseguente riduzione del canone in funzione dell'attività svolta.

3. La mancata presentazione della documentazione suddetta, o la verifica a cura dei Settori cui si ricollega l'attività svolta circa l'insussistenza delle condizioni previste, potranno comportare lo scioglimento del rapporto o l'applicazione del canone per intero.

4. La Giunta Comunale, sulla scorta di una specifica istruttoria a seguito di richiesta, potrà autorizzare agevolazioni straordinarie quando ciò sia ritenuto utile per il sostegno e la promozione di iniziative aventi un particolare valore sociale e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 17 - Interventi da eseguirsi sugli immobili

1. Nell'eventualità in cui l'immobile oggetto di affidamento richieda interventi di straordinaria manutenzione che coinvolgano l'intero edificio ove è ubicata la relativa sede di questi dovrà farsi carico l'Amministrazione Comunale.

2. Nel caso di interventi di straordinaria manutenzione che riguardino le singole unità immobiliari assegnate in uso si rimanda ad un'intesa tra le parti in sede di sottoscrizione dell'atto di assegnazione nell'ambito del quale potrà essere valutato lo scomputo totale o parziale dell'onere sostenuto dal canone dovuto.

3. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato da parte dei competenti uffici comunali che procederanno altresì alla verifica della corretta realizzazione delle opere.

Art. 18 - Vincoli ed oneri

1. Le concessioni e le locazioni devono comunque prevedere l'assunzione, da parte del concessionario o del locatario degli oneri di manutenzione ordinaria, delle utenze e di tutti gli obblighi gravanti sull'immobile ed inerenti la gestione ordinaria dello stesso. Il concessionario/locatario dovrà altresì stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile contro i danni causati in occasione della conduzione dell'immobile.

2. L'assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene oggetto di concessione con le modalità e secondo le finalità previste dalla convenzione ed a restituirlo al Comune alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto di disdetta.

3. L'assegnatario presenta annualmente al settore comunale di riferimento una relazione sulle attività svolte, con particolare riguardo alla utilizzazione del bene assegnato. Il settore comunale può richiedere dati ed informazioni sulla utilizzazione stessa.

4. Nel caso che una Associazione assegnataria si trovasse nell'obbligo, per motivi temporanei e straordinari, di liberare l'immobile per lavori di manutenzione o ristrutturazione l'ente pubblico favorirà, allo scopo di continuare l'attività della stessa, il reperimento ed il sostegno ad una idonea sistemazione provvisoria.

Art. 19 - Revoca e recesso

L'Ente ha la facoltà di revocare la concessione o di recedere dal contratto di locazione allorquando sopravvenga la necessità di utilizzare l'immobile per usi propri istituzionali.

L'Ente dovrà rendere nota la volontà di revoca o recesso al concessionario o al locatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando un termine per il rilascio dell'immobile mai superiore a mesi 6 (sei).

Art. 20 - Decadenza e risoluzione

La concessione può essere dichiarata decaduta e la locazione risolta in caso di mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni contrattuali o di quelle previste dal presente regolamento in particolare costituiscono causa di decadenza:

- Violazione del divieto di subconcessione o sublocazione;
- Mancato pagamento del canone per tre mensilità consecutive;
- Utilizzo del bene per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione o stipulata la locazione;
- Mancata effettuazione dei lavori di ordinaria manutenzione.

In tali casi il concessionario o locatario avranno l'obbligo di restituzione immediata dell'immobile libero da cose e da persone nonché della corresponsione di una penale pari all'intero ammontare del canone annuo determinato in regime di libero mercato, dovuto per il periodo dell'occupazione maggiorato delle percentuali annue di aggiornamento ISTAT con detrazione di quanto già corrisposto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo al mese in cui è divenuto esecutivo ad ogni effetto l'atto deliberativo della sua adozione.

Art. 22 - Abrogazione di norme

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutte le norme dei regolamenti comunali ed degli altri atti aventi natura regolamentare incompatibili con il presente provvedimento.

Art. 23 - Normativa transitoria

Le concessioni in corso alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano alle condizioni originarie sino alla loro naturale scadenza, ma comunque non oltre i due anni dall' entrata in vigore del presente Regolamento.

Le associazioni attualmente detentrici di immobili comunali, che eventualmente versino in situazione di morosità nei confronti dell'Ente, devono provvedere a sanare detta posizione, a pena di decadenza, con pagamento in un'unica soluzione od anche dilazionato, con le modalità di cui all'art.6, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

Gli immobili così recuperati dalle Associazioni morose vengono assegnati alle Associazioni, appartenenti al medesimo settore, che risultano in posizione utile in graduatoria.

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	1
Art. 1 - Oggetto.....	2
Art. 2 - Tipologia dei beni immobili assegnabili in uso a terzi	2
Art. 3 - Forme giuridiche di assegnazione dei beni	3
Art. 4 - Affidatari dei beni immobili e attività ad essi connesse	3
Art. 5 - Determinazione dei corrispettivi per l'uso degli immobili comunali.	3
Art. 6 - Obblighi dell'affidatario.....	4
TITOLO II – IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' IMPRENDITORIALI	4
Art. 7 - Criteri e procedimento di assegnazione	4
Art. 8 - Facoltà di riduzione del canone.....	4
TITOLO III – IMMOBILI PER ATTIVITA' NEL CAMPO DEL VOLONTARIATO, DELL'ASSOCIAZIONISMO	5
E DELLA COOPERAZIONE SOCIALE	5
Art. 9 – Soggetti affidatari di immobili.....	5
Art. 10 - Criteri e procedimento di assegnazione.	5
Art. 11 - Criteri di valutazione	6
Art. 12 - Avviso Pubblico.....	7
Art. 13 - Presentazione della domanda.....	7
Art. 14 - Istruttoria ed assegnazione	7
Art. 15 - Modalità	8
Art. 16 - Criteri di riduzione del canone	9
Art. 17 - Interventi da eseguirsi sugli immobili.....	9
Art. 18 - Vincoli ed oneri.....	10
Art. 19 - Revoca e recesso	10
Art. 20 - Decadenza e risoluzione.....	10
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	11
Art. 21 – Entrata in vigore	11
Art. 22 – Abrogazione di norme	11
Art. 23 - Normativa transitoria.....	11
INDICE.....	12